

La qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

di Valentina Picarelli

Dopo lunga “gestazione” il 18 aprile 2012 è stato approvato il documento indicante i «Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro», approvato in sede di Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, *ex art.* 6, comma 8, lett. *m-bis*, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Tali criteri rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da integrare con la normativa vigente e criteri aggiuntivi per qualificare altri soggetti. Datori di lavoro a parte, essenziale è il possesso del prerequisito di base, ossia un diploma di scuola secondaria superiore, ed il rispetto di tre elementi fondamentali: conoscenza della materia, esperienza lavorativa o professionale e capacità didattica. Ad essi deve accompagnarsi almeno uno dei sei criteri elencati nel documento, il primo dei quali si esaurisce in sé, mentre i restanti sono specificati nel dettaglio e prevedono un ventaglio di alternative al fine di bilanciare nel migliore dei modi i tre requisiti essenziali, garanzia di qualità del formatore.

In sintesi, accanto al citato prerequisito di istruzione, il formatore-docente, per essere considerato qualificato, dovrà anche possedere almeno uno dei criteri sotto elencati:

- precedente esperienza come docente esterno, per almeno 60 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza;
- laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro;
- attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore (o in alternativa 40) in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche organizzato/i dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), unitamente ad almeno dodici mesi (diciotto per chi ha frequentato corso da 40 ore) di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza.
- esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza;
- esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP o preposto (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento).

Salvo il primo, negli altri casi anche il possesso di almeno una delle seguenti specifiche:

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienze della comunicazione o di un Master in Comunicazione;
 - precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi tre anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
 - precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia;
 - corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi tre anni.
- Le aree tematiche, secondo le quali i “formatori-docenti” dovranno possedere, o potranno acquisire, la/le relative qualificazioni necessarie ad espletare attività di docenza efficace, ricomprendono

l'area normativa/giuridica/organizzativa, l'area rischi tecnici/igienico-sanitari, l'area relazioni/comunicazione.

A fini pratici è prevista una clausola transitoria di 12 mesi, al fine di valutarne l'applicazione ed eventuali proposte migliorative della sua efficacia.

Il documento interviene a colmare una lacuna del d.lgs. n. 81/2008 perpetrata, poi, dagli accordi Stato-Regioni del dicembre 2011 che rinviavano la definizione di tali criteri alla competenza della Commissione consultiva permanente.

Lo stesso, nelle sue continue "alternative", "clausola di salvaguardia" e disposizioni transitorie, risulta alquanto ostico ad una prima lettura.

A questa si aggiungono altresì difficoltà attuative: non essendo previsto alcun albo dei formatori e vista la necessaria coesistenza di comprovate competenze teoriche (titoli di studio) e pratiche (esperienza professionale e di insegnamento), il potenziale formatore dovrà valutare la propria formazione pregressa e reperire una specifica documentazione che la comprovi. Raccolto il materiale necessario, sarà onere del docente e del datore di lavoro dimostrare agli organi ispettivi e, nell'eventualità di contestazione, al giudice, la conformità della documentazione rispetto alla normativa vigente. Ancora una volta le incombenze burocratiche da asseverare sono molteplici e potenzialmente osteggianti l'accertamento delle competenze. Fatta salva la qualificazione, non è prevista una vera e propria categorizzazione tra formatori i quali sono posti tutti sullo stesso piano, senza distinzioni dettagliate, quali ad esempio gradazioni nell'esperienza cumulata oppure in merito all'esclusività o meno di svolgimento dell'attività. Si sarebbe potuta immaginare una distinzione tra *junior* e *senior* o ancora tra qualificati a più livelli. Tale categorizzazione avrebbe dato maggiore peso alla professione e più spinta nel desiderio di salire professionalmente nella "scalata".

Dettagliato resta l'emblema del buon formatore, sintesi di importanti capacità tecniche, buona capacità comunicativa e conoscenza operativa; solo un tale "bagaglio" può conferire le potenzialità necessarie per assicurare la formazione anche a categorie di lavoratori per così dire svantaggiati, quali donne, giovani e lavoratori vulnerabili, che necessitano di una formazione mirata per i rischi specifici che li riguardano, la scarsa esperienza o la breve durata del rapporto lavorativo.

La determinazione dei requisiti professionali è sì importante nella disciplina dei formatori per la sicurezza, ma per assicurarne il rispetto e l'utilità pratica, occorrerebbe progettare adeguate forme di pubblicità in grado di dare pubblica evidenza alle persone che ne sono effettivamente in possesso, misure di controllo a garanzia della qualità delle prestazioni, effetti premiali per coloro che risultino in regola e garantire un effettivo controllo sul possesso e il mantenimento nel tempo di tali requisiti. Costruito in questo modo il sistema avrebbe maggiore effettività e sarebbe meglio fruibile, più scandito nelle sue fasi e visto con maggiore benevolenza grazie all'introduzione di benefici.

Guardando l'altro lato della medaglia, gli apprezzamenti non possono mancare. Il documento, da una parte, tenta di dare priorità alle esigenze delle piccole-medio imprese, in forte difficoltà nell'attuale momento economico, privilegiando, in ultima istanza, i datori di lavoro, per i quali sarà condizione necessaria e sufficiente dimostrare la frequenza al corso per RSPP, qualora decidano di accingersi alla formazione dei propri lavoratori. Per completezza espositiva ricordiamo che si tratta di una disposizione transitoria, dopo di che, decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore dei criteri qualificatori, si estenderà, anche nei loro confronti, la disciplina ordinaria, così come stabilita in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Dall'altra esso si pone l'obiettivo di colmare la carenza di una regolamentazione specifica che ha creato condizioni di grande dubbiosità e distorsioni del panorama e del mercato formativo. Fino a questo momento i datori di lavoro, non essendo spesso in grado di valutare i percorsi formativi più idonei alle loro specifiche esigenze, si rivolgevano ad operatori esterni, riponendo fiducia nella loro preparazione. Malauguratamente si è assistito, in taluni casi, ad una sorta di mercificazione dei corsi ed al protagonismo di soggetti le cui competenze risultavano scarsamente comprovabili. Chiaro è che ad un costo basso è corrisposta una scarsa qualità del prodotto: da qui anche il declassamento della cultura e delle politiche in tema di salute e sicurezza. La *consecutio* è ovvia se si considera che un'acquisizione meramente formale della qualifica di formatore non produce i dovuti benefici in

termini di efficienza, ma attribuisce soltanto un titolo apparente, un “pezzo di carta” che nel tempo resta tale.

Si auspica dunque che il documento, in fase di “rodaggio”, possa effettivamente contribuire alla diffusione di una nuova cultura della sicurezza sul lavoro, ad un rinnovato approccio alla formazione e all’affermazione di veri professionisti del settore, in linea con le prerogative di operatori economici che intendano intraprendere un percorso serio in tal senso. L’obiettivo è che possa trovare attuazione concreta la correlazione, finora astratta, tra buon formatore, buona formazione e riduzione degli infortuni sul lavoro.

Valentina Picarelli
Collaboratore ADAPT